



CITTA' DI FROSINONE

Il contenzioso intercorso con la Soc. Frosinone Mobilità e Servizi trae origine dall'attività di accertamento tributario esperita dall'Ufficio scrivente in merito all'omesso versamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). Tale pretesa creditoria era fondata sull'effettiva occupazione di suolo pubblico esercitata dalla parte ricorrente.

L'azione amministrativa è stata improntata al rispetto del principio di legalità e al carattere doveroso e vincolato della funzione tributaria; l'Amministrazione, infatti, non avrebbe potuto rinunciare unilateralmente alla pretesa patrimoniale in assenza di un titolo giuridico idoneo o di un pronunciamento giurisprudenziale definitivo.

La soccombenza dell'Ente nel giudizio in oggetto deriva dalle peculiarità della procedura di *project financing* che disciplina i rapporti tra le parti. Nello specifico, né il contratto di concessione né il Piano Economico Finanziario (PEF) ad esso allegato prevedevano esplicitamente l'obbligo di corresponsione del canone di occupazione.

Il quadro giuridico ha trovato definitiva risoluzione con l'ordinanza n. **28870/2025**, depositata dalla **Corte di Cassazione** in data 31/10/2025. Il Supremo Consesso ha escluso la debenza del tributo in capo alla società ricorrente, ritenendo l'occupazione assorbita nel rapporto contrattuale in essere con il Comune di Frosinone.

Alla luce della sentenza n. **4690/2025 della C.G.T. di II° grado del Lazio**, che condanna l'Ente alla rifusione delle spese di lite, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la regolarizzazione contabile delle somme dovute.